



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 21 DEL 19 MAGGIO 2026

**Oggetto: affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul Mepa per ulteriori servizi tecnici connessi alla partecipazione della collettiva Irpinia Sannio a Tuttofood 2026.
CUP J48C26000030003**

IL DIRETTORE

richiamate le Determinazioni del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio assunte con i poteri della Giunta Camera:

- ✓ n. 2 del 5.4.2023 avente ad oggetto "Azienda Speciale Valisannio: assunzioni di Presidente da parte del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio";
- ✓ n. 23 del 19.05.2023, con la quale è stato disposto di modificare la denominazione dell'Azienda speciale Valisannio in VALIRSANNIO Azienda Speciale della Camera di Commercio per la Valorizzazione dell'Irpinia e del Sannio e di approvare il nuovo Statuto dell'Azienda Speciale Valirsannio;
- ✓ n. 31 del 31.05.2023, con la quale è stato approvato il logo dell'Azienda Speciale Valirsannio, aggiornando lo Statuto aziendale;
- ✓ n. 45 del 27.06.2023, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto aziendale, la nomina a decorrere dal 27 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024 del Direttore dell'Azienda Speciale Valirsannio;

richiamata la Determinazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale con i poteri del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 20.06.2023, con la quale è stato nominato il Direttore dell'Azienda Speciale, la successiva Determinazione Commissariale n.14/2024 di proroga fino al 31 dicembre 2025 nonché la Determinazione commissariale n. 19 del 15 dicembre 2025 con la quale si proroga l'incarico di Direttore al Dott. Antonello Murru fino al 31 dicembre 2026;

visto il preventivo economico aziendale per l'anno corrente, approvato con Determinazione commissariale con i poteri del Consiglio di Amministrazione di Valirsannio n. 21 del 16.12.2025 e con Determinazione con funzioni di Consiglio Camerale n. 148 del 30.12.2025, nel quale, nell'area di intervento Promozione e Valorizzazione, è previsto che l'Azienda Speciale organizzerà, per conto della Camera di Commercio, la partecipazione collettiva delle imprese irpine e sannite del settore agroalimentare a TUTTOFOOD che si svolgerà a Milano dall'11 al 14 maggio 2026 con un budget previsionale di € 120.000,00 IVA compresa quale commessa camerale di cui alla Voce A) Altri proventi o rimborsi e di € 30.000,00 IVA compresa quali previsione di introito delle quote di partecipazione delle imprese e di cui alla Voce A1) Proventi da servizi per un totale complessivo di € 150.000,00 IVA compresa;

richiamate:

- la determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta N° atto 202600014 del 02/02/2026, si è stabilito di confermare la partecipazione della Camera di Commercio a TUTTOFOOD 2026 in programma a Rho Fieramilano dall'11 al 14 maggio 2026, secondo l'offerta economica di Fiere di Parma SpA trasmessa con nota del 20 gennaio 2026 (acquisita al prot. cam. 1517 del 22/1/2026), con un'area espositiva complessiva di 251,25 mq costituita da n. 1 isola di 150 mq con 4 lati aperti e un'area di 101,25 con 3 lati aperti, nel Pad. 6, per l'organizzazione di una collettiva d'impresе dedicata all'Irpinia e al Sannio, con un numero indicativo di 19 espositori del settore agroalimentare ed uno stand istituzionale, in linea con le precedenti partecipazioni a fiere dello stesso settore, per un costo complessivo di 82.107,25 euro oltre IVA;

- la determinazione dirigenziale N° atto 2026000100 del 02/03/2026 con la quale si è stabilito di dare attuazione a quanto previsto dalla determinazione commissariale n. 14/2026 avvalendosi dell'Azienda Speciale Valirsannio per le attività propedeutiche finalizzate alla partecipazione collettiva delle imprese irpine e sannite a Tuttofood 2026, ivi compreso il servizio di allestimento dell'area espositiva della collettiva mediante procedura Mepa, secondo quanto dettagliato nella proposta progettuale (acquisita al protocollo camerale n. 3226 del 12/02/2026);

considerato che, oltre ai servizi già richiesti dalla Camera di Commercio a Fiere di Parma, si è reso necessario acquisire ulteriori servizi tecnici connessi alla partecipazione della collettiva Irpinia Sannio a Tuttofood 2026 (alimentazione elettrica notturna) e di cui alla nota di Fiere di Parma spa, prot. 251/2026, per un importo di € 756,00 + IVA;

visti:

- gli artt. 14 e 48 del D.lgs 36/2023, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sotto soglia;
- l'art.25 del D.lgs 36/2023, recante disposizioni sulle piattaforme di approvvigionamento digitale;
- il Dlgs n.33/2013 e l'art.20 del del D.lgs n.36/2023 in materia di Amministrazione Trasparente
- l'art.17 comma 1 del Dlgs 36/2023 il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*
- l'art.17 comma 2 del Dlgs 36/2023 che precisa che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

tenuto presente il "Codice dei contratti pubblici" di cui al D. Lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 50, comma 1, lettera b) il quale recita: *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: ... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali,..."*;

visto l'art. 25 del Codice dei contratti medesimo, ai sensi del quale è disposto, tra l'altro, che:

- le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 21, comma 1 (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

visto l'art. 225, comma 2, del richiamato Codice dei contratti pubblici il quale prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

vista la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 582 del 13/12/2023, avente ad oggetto l'adozione del comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione dei contratti, con la quale viene tra l'altro specificato che, a partire dal 1° gennaio 2024, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, dovranno essere utilizzate da parte delle stazioni appaltanti le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate dall'ANAC e che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024, la richiesta di CIG (codice

identificativo di gara) avviene unicamente attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP (Piattaforma contratti pubblici) attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);

rilevato, preliminarmente, che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

tenuto presente che Fiere di Parma spa - Parma C.F. e P.IVA 00162790349, società organizzatrice ed esclusivista di Tuttofood 2026 presenta DURC regolare in corso di validità (prot. INPS_50267172) ed è iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate tenuto da Anac della "Piattaforma eProcurement www.acquistinretepa.it", categoria "Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni" - CPV 79956000-0;

considerato che i servizi tecnici oggetto del presente affidamento risultano erogabili esclusivamente da Fiere di Parma S.p.A., in qualità di soggetto organizzatore e gestore della manifestazione Tuttofood 2026 e dei connessi servizi tecnico-logistici del quartiere fieristico;

accertato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di assenza di concorrenza per motivi tecnici;

ritenuto pertanto opportuno procedere mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), trattandosi di servizi complementari richiesti direttamente dall'ente fieristico organizzatore ed esclusivista della manifestazione;

verificata la regolarità contabile;

preso atto che, ai sensi ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è lo scrivente in quanto Direttore dell'Azienda Speciale Valirsannio;

DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- di procedere, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b) e 76, comma 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul MePA tramite la piattaforma certificata Acquisti in Rete PA, all'affidamento a Fiere di Parma S.p.A. C.F. e P.IVA 00162790349, società organizzatrice esclusivista di Tuttofood 2026, degli ulteriori servizi tecnici connessi alla partecipazione della collettiva Irpinia Sannio a Tuttofood 2026 (alimentazione elettrica notturna), per un importo di € 756,00 + IVA;
- di imputare le presenti spese alla Voce C) Costi istituzionali – 10) Spese per progetti ed iniziative del bilancio corrente, che, sulla scorta delle risultanze e scritture contabili fornite dall'ufficio, presenta idonea disponibilità;
- di dare atto che gli obblighi relativi alla pubblicazione della presente determinazione, previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, si intendono assolti, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, tramite la trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del medesimo codice dei contratti, ed il collegamento ipertestuale con la medesima banca dati e la sezione "Amministrazione trasparente" dell'Azienda Speciale.

Il Responsabile Amministrativo-contabile
Dott.ssa Giovanna Petrillo

Il Direttore,
Dott. Antonello Murru